

## CXIIª TORNATA

GIOVEDÌ 15 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

Comunicazioni della Presidenza . . . . .	3197
<b>Disegni di legge</b> (discussione di):	
Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (N. 318) ( <i>seguito e fine</i> ) . . . . .	pag. 3198, 3216
Oratori:	
CAVASOLA . . . . .	3208, 3212
CHIMBRI, <i>relatore</i> 3206, 3214, 3215, 3217, 3218, 3219	
FERRARIS CARLO . . . . .	3203, 3213, 3214
ORLANDO, <i>ministro dell'interco</i> 3209, 3213, 3215, 3217, 3218, 3219	
PLACIDO . . . . .	3205, 3213
POLACCO . . . . .	3198, 3214
TAMI . . . . .	3217
TITTONI TOMMASO . . . . .	3219
(presentazione di) . . . . .	3215
<b>Interpellanze</b> (fissazione di giorno per lo svolgimento della interpellanza del senatore Muratori):	
Oratore:	
MORRONE, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	3198
<b>Messaggio:</b>	
del Ministro dell'interno . . . . .	3198
<b>Per la morte del senatore Martuscelli</b> . . . . .	3197
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	3197
LEVI ULDERICO . . . . .	3197
TAMI . . . . .	3197

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e il sottosegretario di Stato per le armi e munizioni.

MELODIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Per la morte del senatore Martuscelli.

PRESIDENTE. Cumpio il doloroso ufficio di annunziare al Senato la morte avvenuta ieri del senatore Martuscelli; egli ha espresso il desiderio di non essere commemorato, quindi a noi non resta che mandare il nostro compianto alla memoria del collega estinto. (*Bene*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Senza contravvenire alle disposizioni del compianto collega, io prego il Senato di inviare le condoglianze alla di lui famiglia.

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Nulla dirò; solo associandomi alla proposta del collega Levi, io credo che sia opportuno inviare le condoglianze del Senato alla famiglia del compianto collega.

PRESIDENTE. A questa proposta dei senatori Levi e Tami, nella quale certo è consenziente il Senato, non mancherò di dare esecuzione.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il trasporto della salma del compianto senatore Di Roccegiovine marchese Luciano avrà luogo, in forma ufficiale, domani venerdì 16 alle ore 10.30, muovendo dall'abitazione dell'estinto in piazza Farnese, 44.

**Messaggio del ministro dell'interno.**

PRESIDENTE. Dal ministro dell'interno ricevo la seguente comunicazione:

« A termini dell'art. 18 del regolamento 12 marzo 1885, n. 3003 e dell'art. 20 del regolamento 14 gennaio 1904, n. 27, si ha il pregio di trasmettere a V. E. copia della relazione presentata dalla Giunta municipale di Napoli sui lavori compiuti nel 1915 pel risanamento di quella città e copia della relazione del Regio Ispettorato del tesoro sullo stesso argomento.

Di tali relazioni la Commissione centrale consultiva ha preso atto nella seduta del 12 corrente.

« *Per Ministro*  
« MESSA ».

PRESIDENTE. Do' atto al ministro dell'interno di questa comunicazione.

**Fissazione del giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Muratori.**

MORRONE, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, *ministro della guerra*. Mi è stata rivolta una interpellanza dall'onor. Muratori sull'ammissione nell'Esercito italiano di due sudditi prussiani. L'accetto e pregherei di stabilirne lo svolgimento per martedì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimarrà stabilito.

Seguono della discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra ». (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione e assistenza degli orfani di guerra ».

Come il Senato ricorda, ieri fu votato l'articolo 32.

Passeremo ora alla discussione dell'art. 33 che rileggo:

Art. 33.

Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sarà esclu-

sivamente devoluta all'assistenza degli orfani della guerra. Rimane fermo però l'obbligo di provvedere coi redditi e coi fondi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.

La destinazione del reddito e dei fondi di cui sopra, andrà a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli fra gli orfani stessi che appartengono al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

I prefetti accerteranno le somme dovute per i titoli suddetti e disporranno che da parte delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella cassa del Comitato provinciale.

La riscossione sarà fatta, ove occorra, mediante ruoli da esigersi dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla prima destinazione.

Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 12, n. 4, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento e per i provvedimenti già eseguiti in base al decreto luogotenenziale sopracitato dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Perdoni il Senato e io trattengo per breve ora sul tema degli assegni dotazionali, che io sento una viva repugnanza di vedere comunque toccati, per quanto si debba riconoscere che la benemerita nostra Commissione senatoriale ha fatto del suo meglio per rendere meno grave possibile l'attentato a questa forma di beneficenza.

Ha parlato già bene fin dal primo giorno in argomento l'illustre collega ed amico Carlo Ferraris. Pure egli ha impostato il suo discorso sopra un punto, quello del vuoto demografico da colmare, che io non nego abbia la sua importanza e la sua connessione col tema odierno

e colle condizioni in cui ci lascerà la guerra, ma che non è certamente né il solo, né il principale da invocare.

L'onorevole ministro anzi dichiarò che quell'argomento lo lasciava del tutto indifferente, da ben altre spinte attendendosi la ripopolazione del paese a guerra finita.

Io batterò in parte altra strada, incoraggiato dalle parole stesse dell'onorevole ministro, il quale dichiarava, come ricordate, che egli era stato molto esitante, molto perplesso prima di manomettere i redditi di questa beneficenza dotazionaria, non ignaro che si agita ancora viva la questione sull'utilità sociale di questo istituto. Né io mi attendevo di meno da un uomo come l'onor. Orlando, di cui apprezziamo tutti e la squisitezza dell'animo e la dirittura del senso giuridico.

Si tratta dunque di portare anzitutto l'esame sulle ragioni pur da lui addotte che gli fanno vincere queste dubbiezze, che lo hanno fatto passar sopra a questi scrupoli della sua intermentata coscienza.

Queste ragioni egli le ha tratte dalla relazione Pironti sul modo onde funziona l'assistenza all'infanzia abbandonata per effetto del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915. Sanno tutti i colleghi che un mese dopo la nostra entrata in guerra fu emanato appunto un decreto luogotenenziale che veniva a sollievo dell'infanzia, e particolarmente dei figli dei militari, mediante i redditi delle istituzioni dotazionarie. Questo evidentemente fu un provvedimento che doveva avere durata soltanto per il periodo della guerra.

Ebbene, la Direzione generale dell'Amministrazione civile rese conto al ministro del modo come funzionò nel primo anno della sua attuazione codesto decreto luogotenenziale e dalla relazione l'onorevole ministro ha tratto i due argomenti che valsero a tranquillare la sua coscienza in tale materia. Egli ci è venuto a dire: da una parte mi sono arreso di fronte alla cospicua entità della somma, che così si può devolvere all'odierno santissimo fine; dall'altra di fronte al fatto dichiarato dalla relazione che non vi sono state né proteste né opposizioni della pubblica opinione o di alcun ente o persona interessata.

Quanto al primo punto, il reddito netto delle istituzioni dotarie ascende precisamente ad annue

lire 2,064,000, importo, sì, appetitoso, ma non occorre un lungo discorso a provare che l'entità del bottino non altera la natura dell'atto diretto ad impadronirsene; se mai, sarà un'aggravante. Non può, non deve, onorevole ministro, l'animo vostro tranquillarsi sol perchè lauto è il guadagno e nobilissimo il fine a cui intendete convergerlo: se la cosa in sé non è giusta, se per lo fanno alla mente vostra, pur così aperta alle rapide concezioni, la soluzione sulla bontà della beneficenza dotazionaria non si è ancora disegnata con sicurezza, oh allora la pingue somma sia non già stimolo, ma ritengo a far sì che lo Stato ponga mano su questo reddito che dovrebbe avere ben diversa destinazione.

Non vi furono opposizioni a quel provvedimento contenuto in quel decreto? Qui mi duole di dover dire che l'onorevole ministro, il quale, come egli stesso ci ha dichiarato l'altro ieri, non può essere dappertutto, fu in questa parte non esattamente informato, perchè io posso dire e potrei, occorrendo, documentare che in molti centri le amministrazioni di parecchie Opere pie dotazionarie si sono immediatamente commosse di fronte alla manomissione dei rispettivi loro redditi; che si commossero parecchie Congregazioni di carità. Possò ricordare che è venuto da un ente interessato, la Facoltà giuridica di Bologna, dove esiste una fondazione simile a favore delle figlie e delle nipoti dei professori appartenenti al collegio della Facoltà giuridica, una protesta che lo ragione di credere abbia avuto il suo effetto. Posso dire che a Roma seguì un convegno, senza pubblicità, di alcuni rappresentanti di Congregazioni di carità ed altri enti e che, se la cosa non trasece in una vera e propria agitazione; fu perchè quegli stessi rappresentanti furono mossi da un senso di alto patriottismo: non pareva opportuno, trattandosi di un provvedimento che doveva essere di durata precaria, in quell'era, ad un solo mese dalla proclamazione della nostra guerra, creare imbarazzi, sollevare opposizioni. Perciò vera e pubblica protesta non vi fu, ma è cosa ben diversa il dire che l'opinione pubblica non si è per nulla commossa e mostrò anzi col suo silenzio di non trovare nulla a ridire su quel provvedimento.

Ma fosse pur vero che non ci fu nessuna agitazione, nessuna protesta di fronte al decreto luogotenenziale, esse piovvero invece da più

parti quando si vide che col presente disegno quel provvedimento transitorio si vorrebbe travasare oggi in una legge di una durata non precaria come quella della guerra, ma che si protrarrà per un ventennio almeno e, se accogliamo l'idea sviluppata ad altro fine circa l'articolo 42 dal collega Mortara, per un periodo ben più lungo. Del resto, anche senza far ricorso a quell'articolo, richiamo la vostra attenzione sul già votato art. 2, che estende questa tutela non solo agli orfani minorenni, ma anche agli orfani interdetti, i quali potranno vivere per parecchi decenni dopo l'attuazione della nostra legge. E taccio, perchè non voglio affermare cosa di cui non ho prova diretta, di quanto ho letto in un giornale autorevole, che cioè nel 1915, quando fu emanato quel decreto, un articolo di protesta sarebbe stato senz'altro silurato dalla censura.

Dopo un ventennio e più che il provvedimento avrà avuto la sua attuazione, come propone la legge, è inutile farsi illusioni, la fisiologia dell'istituto sarà sbiadita, così da poterlo dire definitivamente avviato a mutata destinazione.

Aggiungasi poi che proteste di privati non ce ne furono perchè non ce ne sarebbero potute essere, nel periodo in cui e per cui il decreto luogotenenziale deve avere efficacia. Viviamo, finchè dura la guerra, in un periodo di rarefazione di matrimoni e a tutte quelle persone appartenenti alle classi che sogliono profittare di questa beneficenza dotazionale, è in generale mancata l'occasione per fruirla e quindi anche lo stimolo per protestare. Occasione e stimolo che verrebbero invece dopo la guerra, cioè, quando, come la storia ci insegna, i matrimoni torneranno, anzichè a rarefarsi, a pullulare.

Sgombrato, se io non mi illudo, il terreno da queste due osservazioni pregiudiziali, entriamo un po' nel vivo della questione.

Di che cosa si tratta quando si parla di assistenza e di tutela agli orfani della guerra? Si tratta di un debito dello Stato sacro quant'altro mai. In tutta la discussione elevatissima che ci ha trattenuto qui nei primi tre giorni e che rimarrà memorabile negli annali del nostro A. C. Consesso, non si è messo in dubbio da alcuno questo principio. Anzi, concordi sulla materia, si fa discordi soltanto sulla forma, vorrei

dire sullo stampo giuridico in cui versarla perchè meglio emergesse e si finì col far trionfare tale ordinamento per cui l'accennato principio, che si tratti cioè di un debito vero e proprio dello Stato, venisse in un modo anche più solenne riconsacrato.

È così che, estendendosi provvidamente l'assistenza dagli orfani dei contadini anche agli orfani dei caduti (a parte, ogni osservazione che possa farsi sulla bontà della frase) « in dipendenza della guerra », si volle molto saviamente provvedere anche ai figli di coloro che caddero vittime della barbarie nemica in città aperte e indifese. In tutto questo io ho visto anzi con molto piacere il primo germe di un principio che spero abbia a fruttificare tra breve, cioè l'obbligo che lo Stato ha di risarcire tutti i danni di guerra. Ma i propri debiti lo Stato deve pagarli del suo, non distraendo all'uopo fondi destinati ad altri fini dalla pietà dei fondatori.

Qual è il diritto incontrovertibile che ha lo Stato? Quello, che gli viene già dalla legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, di sopprimere un ente, se crede che più non risponda ai fini per cui fu istituito, di trasformarlo se tanto reputi richiesto dalle mutate condizioni della società nostra. Ed è questo che afferma l'art. 70 della legge del 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, soggiungendo in pari tempo che allora la trasformazione dev'essere fatta in modo che si allontanino il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e che risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, comuni o frazioni di essi cui l'istituzione da trasformarsi era destinata. Nè ho bisogno di dire al Senato come, discutendosi quella legge, fosse stato proposto l'incameramento delle opere di beneficenza dotazionale, ma l'idea della soppressione di questa forma di beneficenza non fu approvata, ed invece provvidamente all'art. 93 si è fatto obbligo soltanto della revisione degli statuti e regolamenti delle Opere pie totali. Al quale proposito sopravvenne il regolamento del 1891 a stabilire con quali criteri quella revisione dovesse effettuarsi. Vi si dice ch'essa dovrà proporsi l'intento di diminuire il numero delle doti per aumentarne l'entità quando questa sia soverchiamente esigua, e di regolare mediante il concentramento o raggruppamento l'erogazione delle loro rendite in modo da evitare

ogni inconveniente per cui dette rendite possano andare disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza. È così che molte di queste revisioni furono utilmente fatte negli istituti dotali ed altre proposte da eminenti persone. Mi permetto di ricordare fra queste, anche a rischio di ferire quella rara modestia che in lui è pari al valore, il nostro illustre collega senatore Sacchetti. Egli, vigoroso sostenitore della conservazione di questi enti, chiudeva una sua elaborata relazione al V Congresso nazionale delle Opere pie in Venezia con questo voto che fu sostanzialmente fatto proprio dal Congresso:

« Il Congresso esprime il voto: 1° che le istituzioni dotazionali quanto alla parte fondamentale del loro scopo civile siano conservate; 2° che nelle revisioni degli statuti si procuri di garantire la maggiore efficacia possibile del sussidio dotale mediante gli organismi della previdenza, coll'intento di giovare specialmente alle condizioni della donna e all'istituto della famiglia ».

Ed è bellissimo il congegno in quella relazione esplicito dal Sacchetti, membro del Consiglio di amministrazione del Monte di Pietà ed Aziende dotali unite di Bologna, congegno per cui s'innesta il concetto della previdenza a quello della carità, proprio di queste istituzioni dotazionali: « Il Monte di Pietà di Bologna (mi si permetta la lettura di questo periodo), investito della gestione di 55 Opere pie dotali, è entrato appunto su questo terreno nel proporre la revisione degli statuti relativi. Secondo alcuni studi compiuti da quell'Amministrazione, raggruppando a Bologna tutta la beneficenza dotazionale, e versando una parte soltanto del sussidio ad una Cassa di previdenza, per serbar l'altra ai bisogni immediati del matrimonio, si arriverebbe, col sistema della mutualità, a questo notevole risultato, di assicurare la vecchiaia di tutte le donne povere del comune andate a marito. E si noti che i sussidi in buona parte non sarebbero che di 200 lire, compresa la quota di pagamento immediato ».

Siamo dunque di fronte ad un istituto tutt'altro che tramontato. Del resto la relazione stessa della nostra benemerita Commissione lo dice né antiquato, né inutile.

Si è obiettato che molte volte questi sussidi

vengono consumati il giorno stesso delle nozze in lauti banchetti, si è detto ch'essi possono incoraggiare nozze inconsulte.

Su quest'ultimo punto dico subito che non è proprio fra le umili classi concorrenti a siffatti assegni che noi troviamo i cacciatori di doti. E quarto al sussidio consumato nel festino di nozze, vi invito invece a pensare quante volte invece per esso è reso possibile alla donna, specie nelle campagne, di portare con sé quel piccolo corredo personale, e il letto e il cassettoncino, che accrescono ad essa dignità ed importanza nella nuova famiglia dove entra, e in cui altrimenti sarebbe tenuta come una mondana tollerata appena.

Posso dire, per la personale mia conoscenza della campagna padovana, e credo sia cosa da estendere a tutto il contado veneto, che le nozze vi si sogliono fare in un solo periodo dell'anno, a S. Martino; e non è infrequente che qualche famiglia si lagni di doverle differire da un anno all'altro sol perchè non le è stato ancora possibile di mettere assieme quel modesto corredo. Intanto nell'anno che trascorre da un S. Martino all'altro avviene che, per troppo vivo consenso dei due innamorati che ormai si considerano come coniugi, si accresca di un nuovo rampollo la schiera purtroppo numerosa della prole illegittima.

Ora è appunto lo scopo di far argine al dilagare della prole illegittima, quello che ha spinto tante anime filantropiche a costituire questi assegni dotali. E tuttocì che la prole legittima favorisce deve essere favorito anche dalla nostra legislazione. Lo è già dal Codice civile, come lo è dalla legislazione di guerra, che provvidamente ha agevolato i matrimoni, ammettendoli anche per procura, se lo sposo è oggi sotto le armi. Parimenti un decreto luogotenenziale favorisce la legittimazione dei figli ed altro ne abbiamo del 1916 che introdusse una norma la quale molto si avvicina agli assegni dotali in questione. Si tratta di una provvida disposizione la cui iniziativa risale ad una Autorità eminentissima e che ebbe il massimo plauso nell'ultimo convegno dell'Opera per gli orfani dei contadini in Venezia, quella disposizione per cui si stabilisce che la vedova, andando a nuove nozze, non perda interamente, come sarebbe stato a rigor di legge, la pensione, ma abbia una congrua indennità, e

questo perchè il timore di vedersi sfuggire il vantaggio pecuniario derivante dallo stato di vedovanza non sia ritegno alla santità delle nozze, e non spinga la vedova ad abbandonarsi ad illegittimi amplessi.

Ora questo essendo lo spirito della nostra legislazione, anche di quella di guerra, domando se possiamo con animo tranquillo approvare una disposizione che può importare non una semplice trasformazione ma addirittura una inversione dello scopo cui mirano i redditi dotazionali, perchè, mentre con essi, nel pensiero dei fondatori, si voleva favorire ed aiutare soltanto la procreazione legittima, noi li adopereremo anche a favore della prole illegittima, dacchè abbiamo stabilito, il che per gli intenti della presente legge pienamente approvo, che assistenza debba darsi anche ad orfani non legittimi, nè solo a quelli riconosciuti o dichiarati, ma persino ai non riconoscibili perchè incestuosi od adulterini. E allora non si tratta più di trascorrere da una ad altra destinazione affine, ma di ritorcere addirittura la istituzione ad un fine opposto a quello che era nell'animo dei fondatori.

E la statistica che cosa ci dice? È forse questa forma di beneficenza tramontata? Si può tranquillamente minarla od eliminarla? Tutt'altro. Io ho esaminato la statistica del 22 maggio 1913 presentata al ministro dell'interno dalla Direzione generale competente e mi risulta che dal primo gennaio 1908 al 31 dicembre 1911 si verificò nel patrimonio complessivo delle doti, sia per nuove fondazioni, sia per donazioni o lasciti a favore di fondazioni già esistenti, un aumento di ottocentotrentuna mila lire.

Somma considerevole in soli quattro anni. Che più? La stessa relazione della Direzione, che ho dianzi ricordato, viene in nostro soccorso, perchè vi si dice: « Infine è da ricordare che il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato in senso che il decreto luogotenenziale del 1915 (quello da cui ho preso le mosse), avendo provvisoriamente devoluto all'assistenza della infanzia i redditi dotazionali, non è d'ostacolo alla erezione di nuovi enti morali aventi per fine la beneficenza dotazionale ».

Tanto si riconosce dunque che siamo di fronte ad un istituto vivo ancora e vitale e non già ad un fossile della beneficenza. Ma è

inutile dissimularlo, dopo venti anni e più, non potremo ripetere altrettanto di un organo che avrà perduto per lungo disuso la sua funzione e sarà, allora sì, diventato del tutto atrofico. Non si ha il coraggio di decretarne oggi la morte; ma alla condanna alla morte si sostituisce la condanna ad uno stato catalettico di tal durata da dovervisi ravvivare un sicuro preludio di morte. Ed allora io preferivo di gran lunga il sistema a cui si ispirò il legislatore quando propose ed ottenne nel 1907 la trasformazione delle fondazioni dotazionali della Sicilia a vantaggio delle Opere ospitaliere. Il quesito allora si pose franco ed aperto; si disse: intacchiamo il fondo dotazionale, destiniamone i proventi ad altra forma di beneficenza. Oggi invece ci si fa balenare la lustra che dopo venti anni torneranno questi redditi alla loro normale, originaria destinazione. L'apparente maggior rispetto copre invece un'insidia e all'ombra di essa scompare la distinzione capitale che pur si ha a fare fra i due casi. Quel che si è compiuto, bene o male che fosse, per le Opere ospitaliere della Sicilia rappresentava veramente la traslazione dei redditi dotati da una ad altra, pure durevole e locale, Opera pia; mentre qui, come ho detto fino dal principio, si tratta di devolvere i redditi di un'Opera pia all'adempimento di un puro e semplice obbligo dell'Ente statale.

*Principiis obstu;* non ci poniamo, per carità, sopra una china pericolosa assai, costituendo una graduatoria fra le varie manifestazioni di soccorso alle umane sofferenze. Immoliamo questa a quella perchè nell'ora che volge pare che sia rispettivamente di secondaria, di minore importanza. Ebbene, domani, con uguale criterio, stavo per dire con uguale disinvoltura, per un altro fine, che forse non accolta come questo degli orfani della guerra la unanimità dei consensi, ma risponda eventualmente ad una corrente di idee prevalente per fini politici, Dio non voglia per fini sottrari, potremo vedere minacciate nelle loro rendite altre pie fondazioni. E come di esse, così e a fortiori ci sarà chi voglia deviare i redditi di Istituti estranei alla beneficenza e ad altre manifestazioni e bisogni dello spirito umano. Troverete certamente chi, ripetendo un vecchio luogo comune, vi dirà che le Accademie letterarie e scientifiche hanno ormai fatto il loro tempo,

e vi suggerirà, certo con animo più tranquillo che non quando si tocchino le fonti della pubblica beneficenza, di devolvere a vantaggio di questo o di quel fine pio i redditi di coteste Accademie.

Chi può dirci dunque dove ci arresteremo o sotto l'impulso di nobili sensi, o trascinati da passeggiare folate di vento, che in un dato momento agitano la così detta pubblica opinione?

Tuttavia, detto tutto questo, io sino a ieri mi sono potuto rendere conto, onorevole ministro, di una preoccupazione che poteva essere nell'animo vostro; la preoccupazione di dovervi presentare all'altra Camera, che è come dire ad altra assemblea politica, con una rilevante modificazione alla deliberazione da essa presa circa il finanziamento (come usa oggi dire con barbara parola), di quest'alta e filantropica impresa. Ma credo che vi debba oramai rassicurare il fatto nuovo di cui ieri ci ha dato qui solenne e da ogni parte applaudita comunicazione l'onorevole sottosegretario di Stato per le munizioni, cioè il concorso oramai sicuro e larghissimo della classe industriale. Sicché il problema del finanziamento anche per questa parte si prospetta oramai diverso e davanti alla Camera e davanti al Paese; e sarà dovunque un coro di lodi per gli industriali, i quali largamente concorrendo per gli orfani della guerra faranno non solo il più lodevole uso di parte dei guadagni straordinari da loro onestamente acquisiti, ma dispenseranno nel tempo stesso lo Stato dal paralizzare per codesto finanziamento altre opere di carità.

Signori senatori, io vi chieggo scusa se vi ho forse troppo a lungo trattenuti per esprimervi le ragioni che mi inducono a sottoscrivere *lato corde* al concetto ispiratore degli emendamenti proposti dal collega Ferraris. Lo Stato già dichiara nel primo numero dell'articolo ieri votato, che dovrà anno per anno stanziare in bilancio una somma al sacrosanto fine che rappresenta un obbligo suo; questa somma non la possiamo precisare fin d'ora come non possiamo precisare quella che occorrerà per le pensioni dovute per effetto della guerra. Sarà quella che sarà: lo Stato nostro troverà modo, mercè nuove contribuzioni alle quali nessun cittadino vorrà sottrarsi, di provvedere anche a questa spesa che deriva dalla guerra: ma lasci stare, per carità, i due milioni

coi quali altri enti potranno provvedere a bisogni diversi con un vantaggio generale che, mi piace ripeterlo, è pur affermato dalla stessa nostra Commissione senatoria.

Io probabilmente, e non no ho del resto la pretesa, non avrò convinto nessuno: tuttavia ho tenuto a parlare su questo argomento per una semplice considerazione. Fuori di qui, per quel diritto che compete ad ogni cittadino, per quel dovere che particolarmente incombe allo studioso ed all'insegnante di scienze giuridiche, il quale non voglia limitarsi alla grotta esegesi dei testi, amo poter dire liberamente la mia parola di riprovazione su quest'articolo qualora esso dovesse venire approvato, come ci sta dinanzi, senza che alcuno abbia a farmisi contro dicendo: e perchè questa voce di biasimo non levarla nell'Alto consesso legislativo a cui avete pur l'onore di appartenere? Io potrò rispondere allora: questa voce sì la ho levata, è rimasta *res clamantis in deserto*, ma non mi resta il rammarico di non aver detto franco l'animo mio se non altro a chiarimento del voto che mi dettava coscienza. (*Approvaioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris ha presentato la seguente proposta di modifica all'art. 33.

« È abrogata la prima parte del comma 1° dell'art. 1° del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

« Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto dei fondi, di cui nella seconda parte del comma 1° e nel comma 2° dell'articolo 1° del predetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Resta ferma però l'obbligo ecc. *il resto come nell'articolo, ma sopprimendo il quinto comma* ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carlo Ferraris.

FERRARIS CARLO. Io ringrazio il senatore Polacco, al quale mi legano tanti vincoli, un'antica amicizia, la colleganza all'Università, la colleganza al Senato, per il valido appoggio che con la sua eloquente parola ha dato al mio emendamento. Egli ha trattata la questione dal punto di vista giuridico e l'ha trattata da quell'altissimo giurista che egli è ed ha in tal modo (non lo consideri un giudizio inadeguato al suo valore il collega Polacco) integrato il discorso che ho pronunciato nella discussione generale,

in cui ho esaminato il problema da un punto di vista più modesto, dal punto di vista demografico e finanziario. Ed oggi riprendendo la parola per chiarire anche la formula del mio emendamento, mi permetta l'onorevole ministro di rispondere brevemente a due delle obiezioni che egli mi ha fatto nella discussione generale.

Egli ha accennato a quel vuoto demografico, di cui ho dato la dimostrazione statistica, cagionato dalla grande diminuzione dei matrimoni e dal grande aumento delle morti che si sono presentati nell'anno 1915 in confronto del 1914 nel nostro paese (fenomeno che pur troppo si sarà verificato anche nello scorso 1916) ed ha osservato che per colmare quel vuoto ci vogliono ben altre manifestazioni della vitalità demografica italiana, che non quelle promesse dal favorire i matrimoni con le istituzioni dotali. E sia pure. Io non ho mai esagerata l'influenza che possono esercitare in tal senso le istituzioni dotali, ma ho detto: in questo momento non dobbiamo e non possiamo rinunciare a nessun mezzo che possa giovare a che il vuoto demografico venga riparato. E quindi, come, allorché si mettono le fondamenta di un edificio, si adoperano tanto i grossi massi, come le piccole pietre, così noi non dobbiamo trascurare questo mezzo, la cui efficacia demografica è stata del resto oggi dimostrata in modo convincente dal collega senatore Polacco, il quale ha ricordato i benefici che per contrarre matrimonio derivano dalle istituzioni dotali nel contado padovano, anzi nel contado veneto: e ciò che egli ha detto lo si potrebbe confermare per quasi tutti i contadi nelle varie parti d'Italia. Mi rallegro dei segni d'assenso che ho visto fatti a questa mia affermazione da parecchi colleghi.

Non rinunziamo dunque anche al vantaggio sociale, al giovamento che può derivare nell'ordine demografico dalle istituzioni dotali.

L'onorevole ministro dell'interno mi ha presentata una seconda obiezione. È una obiezione d'ordine finanziario, a cui ha alluso anche il senatore Polacco. Il ministro ha detto che se si tolgono i due milioni dei redditi delle istituzioni dotali all'opera di protezione e di assistenza degli orfani della guerra, bisognerà battere alle porte del Tesoro per surrogare tali mezzi necessari.

Ma, egregi colleghi, si è qui insistito perché con molta solennità si scrivesse nel primo articolo di questo disegno di legge: « Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra ». Con pari solennità abbiamo sentito affermare che in questa materia della protezione e dell'assistenza degli orfani della guerra non bisogna che lo Stato lesini il suo denaro. Invece con questo art. 33 che cosa venite a fare? Autorizzate lo Stato, violando i principi giuridici, così bene posti in evidenza dal senatore Polacco, mettendo da parte quelle utilità sociali che credo di aver sufficientemente lumeggiate, autorizzate lo Stato a stendere la mano sopra il patrimonio dei poveri, ad usare per altri scopi redditi destinati alle fanciulle povere, a creare le orfane del matrimonio per soccorrere gli orfani della guerra. (*Approvazioni*).

Io proprio non capisco questa contraddizione assoluta tra le parole che abbiamo sentito risuonare in quest'aula da parte del Governo e le disposizioni scritte solennemente nel primo articolo del disegno di legge con quello che si propone con l'art. 33.

Ho poi notata una piccola particolarità giuridica. Per queste conversioni dotali si è venuti a negare gli ordinari rimedi di giustizia amministrativa e tutte le questioni relative a questi redditi dotali, che potessero sorgere in applicazione dell'art. 33, sono state deferite al ricorso straordinario al Re. Si è cercato di aggiungere vitalità a questa forma assai poco giovevole, e in ogni caso molto discussa nella sua efficacia, di ricorso amministrativo, e mi duole che un giurista di tanto valore come il ministro Orlando si sia indotto a negare, per controversie così importanti, i ricorsi in giustizia amministrativa.

Per conseguenza in debbo insistere vivamente in ordine al mio emendamento e siccome ho dovuto formulare in modo molto infelice l'emendamento stesso, non per colpa mia, ma per uniformarlo al decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e al disegno di legge, così debbo daro brevemente al Senato alcune illustrazioni sulla forma dell'emendamento.

Il decreto luogotenenziale del 13 giugno 1915 ha devoluto all'assistenza e protezione della infanzia tre cespiti di entrate. Primo, il reddito netto delle istituzioni pubbliche di beneficenza



aventi scopo dotazio e delle altre istituzioni di beneficenza per la parte concernente il conferimento delle doti. Questa disposizione si trova nella parte prima del comma 1º dell'art. 1º di quel decreto. Poi vengono le doti conferite, rese o che si renderanno disponibili per decadenza delle dotate dal beneficio, e questa disposizione si trova nella parte seconda del comma 1º dell'articolo 1º di quel decreto. Infine, in terzo luogo, il reddito netto dei fondi delle istituzioni pubbliche di beneficenza a cui non siasi ancora data destinazione definitiva nei modi di legge e questa disposizione si trova nel comma 2º dell'art. 1º del decreto.

Data questa forma del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 ho dichiarato già nel mio primo discorso al Senato come io credo che il secondo ed il terzo cespite possano, perchè trattasi di somme senza altra destinazione, opportunamente devolversi alla tutela degli orfani, e quindi ho dovuto formulare il mio emendamento in modo da far apparire che per questa parte consento nelle proposte concordate fra il ministro e la Commissione. Ma colla prima parte del mio emendamento ho dovuto far risultare che sono contrario alla devoluzione, a vantaggio degli orfani di guerra, delle istituzioni dotate che sono costituite, dirò brevemente, per la generalità degli abitanti, poichè quelle costituite a favore di determinate famiglie sono già state eliminate dalla conversione a beneficio degli orfani dalla formula, proposta dalla Commissione speciale, dell'articolo 35 come vedremo a suo tempo. Sono stato così costretto a formulare in un modo pedantesco, ma necessario, il mio emendamento, ed ho dovuto scrivere che « è abrogata la prima parte del comma 1º dell'art. 1º del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873 », cioè quella appunto che si riferisce alle istituzioni dotate, e poi ho detto che coll'entrata in vigore della presente legge saranno gli altri due cespiti devoluti all'assistenza degli orfani di guerra. Inoltre ho proposta la soppressione del comma 5 dell'art. 33 del progetto, al quale io avevo già dirette le mie censure nella seduta del 7 corr. e che oggi ho sentito vivacemente criticare anche dal collega senatore Polacco, il quale ha con me avvertito che fra venti anni, quando cesserà l'uso di quei redditi dotati a beneficio degli orfani, non sarà possibile tornare alla prima

destinazione di essi, essendo stati per così lungo tempo aboliti di fatto. Così, egli per ragioni giuridiche ed io per ragioni di convenienza, crediamo che non sia più il caso di far rivivere quelle istituzioni fra un ventennio e a tanto maggior ragione se questo dovesse avvenire più tardi, qualora si verificasse che debba la loro destinazione agli orfani continuare per un periodo più lungo.

Non voglio tediare ulteriormente il Senato relativamente a questo argomento. Ho voluto soltanto spiegare la formula del mio emendamento, che raccomando alla benevolenza del Senato, non potendo più raccomandarlo né al ministro né alla Commissione, perchè essi si sono concordati sopra la formula dell'articolo 33, alla quale avevo rivolto nel mio primo discorso ed ancora oggi ho rivolto le mie critiche. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Ferraris Carlo è appoggiato. Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato).

Vi è ora un emendamento del senatore Placido, il quale propone che le ultime parole del primo comma dell'art. 33 siano modificate nella seguente maniera: « e per gli Istituti di beneficenza riguardanti l'infanzia abbandonata ».

Il senatore Placido ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PLACIDO. La spiegazione dell'emendamento da me presentato è molto semplice.

Lascio stare la questione relativa ai fondi dotati. In questa parte ciascuno voterà secondo la sua coscienza, ma, rimanendo l'articolo così com'è, ossia con le parole « l'infanzia abbandonata », potrebbe non esser chiaro il concetto. Che cosa rappresenta questa forma? Si risponderà: è una parte per il tutto, si vuole alludere agli Istituti di beneficenza pubblica, che hanno per missione l'assistenza di questa categoria di infelici, cioè l'infanzia abbandonata. Ma allora perchè non dirlo? Quando l'articolo è stato in meglio modificato nelle sue parti sostanziali, in rapporto a quello che proponeva il Ministero, quando si è detto che i fondi debbono essere conservati, e che solo delle rendite si ha disposizione; quando si è aggiunto, che terminate la guerra, i pubblici Istituti di beneficenza debbono ancora avere quel sussidio che fu disposto a base del decreto

13 giugno 1915, allora torna opportuno completare e rendere chiara e simmetrica la disposizione legislativa. Essa tornerebbe utilmente appropriata ai veri bisogni di queste istituzioni, che praticamente si è visto essere indispensabili. Torna quindi necessaria l'aggiunta. Così mediante la parola che chiarisce il concetto si completa e si rende armonico l'articolo intero. Aggiungiamo dunque « gli Istituti di beneficenza che riguardano l'infanzia abbandonata ».

PRESIDENTE. Anche per questo emendamento domando al Senato se è appoggiato. Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

CHIMURRI, *relatore*. Signori senatori. Personalmente divido l'opinione dell'onor. Carlo Ferraris e vorrei dare il mio voto all'emendamento soppressivo da lui proposto, ma pur troppo concorrono tali ragioni, che obbligano me, fautore impenitente delle istituzioni dotalizie, e credo convinceranno il Senato ad approvare l'art. 33. Facendo altrimenti si danneggerebbero gli interessi degli orfani senza giovare a quelli della beneficenza. La questione, che si discute, è già pregiudicata da una legge, non solo fatta, ma eseguita. Il decreto-legge del 13 giugno 1915 è concepito così:

« Art. 1. Il reddito netto delle istituzioni pubbliche di beneficenza aventi scopo dotalizio e delle altre istituzioni, nella parte concernente il conferimento delle doti, è destinato all'assistenza dell'infanzia ».

Dopo questo decreto i redditi dotali non appartengono più alla beneficenza; essi sono stati invertiti a favore dell'infanzia abbandonata (*infanzuoloni*) e la legge, come disse, fu eseguita. All'ombra dell'accennato decreto è sbocciata una fioritura di opere buone: borse di studi, asili, nidi che non si possono strozzare.

Che cosa fa l'art. 33?

A giudizio mio migliora doppiamente l'inversione dei redditi dotali destinandoli a scopo più simpatico e rendendola temporanea, finché sarà in vigore la legge sugli orfani della guerra, cioè durante venti anni.

Ciò sembra poca cosa all'onor. Ferraris; per conto mio, fra una legge che rende perpetua la distrazione di redditi dotali, e l'assegnamento temporaneo dell'art. 33 scelgo quest'ultimo. Bi-

sogna prender le cose come sono. Non è l'art. 33 che inverte i redditi dei legati dotali, ma il decreto-legge sopra ricordato. In sostanza quei redditi, già assegnati all'infanzia abbandonata, si danno al fondo degli orfani della guerra. Fu il progetto Salandra che sanzionò codesta inversione. Nella relazione è detto: « Questa trasformazione temporanea ha incontrato il pieno favore della opinione pubblica ed è stata accolta con plauso da tutti ».

Dunque ci troviamo di fronte a un'inversione decretata ed eseguita fin dal 13 giugno 1915 e a un disegno di legge, presentato il 6 giugno 1916, contro del quale nessuno è insorto, nessuno ha protestato.

Capisco che un movimento in questo senso sarebbe stato inutile ma, se non altro, avrebbe dimostrato che la proposta non incontrava il favore della pubblica opinione.

Oggi i redditi dotalizi, entrati già nel demanio dell'infanzia abbandonata, concorrono a formare uno dei cespiti essenziali del patrimonio degli orfani. Si fa presto a dire che il tesoro dello Stato darà i milioni che mancano, ma la conseguenza immediata della soppressione dell'art. 33 sarebbe la sottrazione di due milioni al fondo degli orfani, di che all'articolo 31.

Sull'inversione dei redditi dotali si discute vivamente in seno alla Commissione della Camera; anzi fu questo il solo punto di dissenso, ma prevalse l'opinione favorevole all'art. 33.

La minoranza, vinta nella Commissione, non alzò la voce alla Camera e finì coll'adattarvisi. Il Senato deve tener conto di questa circostanza. Noi vediamo quali e quante difficoltà incontra questa legge; se le modificazioni (apportatevi vi paiono buone, e profittevole l'accordo col Governo, procuriamo di non turbarlo, per non suscitare difficoltà nell'altro ramo del Parlamento. Per riuscire bisogna avere limite e misura. Se si sconvolge il piano finanziario si corre il rischio di mandar tutto per aria.

Io non mi sento di assumere questa responsabilità, suscitando un contrasto non già per gli orfani, non per le istituzioni dotalizie ma per l'infanzia abbandonata, la cui sorte interesserà i cuori; ma vi si può provvedere con altri mezzi senza turbare il piano finanziario dell'art. 31 e mettere in pericolo questa legge prossima ad entrare in porto.

Posta così la questione, credo che le opposizioni debbano cadere.

Io già accennato alla mia opinione personale al riguardo. È sempre noioso parlare di sé; ma non è possibile fare altrimenti toccando fatti legislativi, ai quali ho preso parte. Allorché si discusse nel 1890 la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, sostenne aspra contesa con quel titano ch'era Francesco Crispi proponente, e con l'onor. Lucchini relatore. Difesi allora le istituzioni dotazionali e le salvai, e ottenni con l'articolo 93 che fossero escluse dalla concentrazione, e solo soggette alla revisione degli statuti.

In una notevole vittoria; se la ritentassi nelle attuali condizioni, farei opera vana.

La vostra Commissione mantenne l'art. 33 modificandolo in guisa da attenuarne le dannose conseguenze, sopprimendo due capoversi, che senza dar negli occhi, avrebbero segnato la fine della beneficenza dotale.

Nell'art. 33 leggevasi il seguente capoverso: «...il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla prima destinazione, a meno che ne sia decretata la trasformazione a favore dell'infanzia abbandonata con le forme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972». In *causa remota*!

Con questo inciso volevasi preoccupare l'avvenire, e accaparrare fin da ora i capitali di questa forma di beneficenza a pro dell'infanzia.

Seguiva un altro comma assai più minaccioso, così concepito:

«È fatto salvo, per quanto riguarda il patrimonio di dette istituzioni, ferma rimanendo la erogazione del reddito per lo scopo sopra indicato, il concentramento delle istituzioni stesse nella Congregazione di carità, che è dichiarato obbligatorio a termine dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dovrà effettuarsi osservate le disposizioni contenute in detta legge».

Con questo si rendeva obbligatoria per gli istituti dotali la concentrazione esclusa per essi dalla legge del 1890. La conseguenza di quei due comma era evidente. Al primo sarebbe affermato fin da ora la destinazione definitiva a pro dell'infanzia e col secondo comma, mezzo nascosto fra le pieghe dell'articolo, si liquidavano per sempre gli istituti dotali. La vostra Commissione sopprimendoli ha salvato tutto

quello che si poteva in questo naufragio delle istituzioni dotazionali.

Accettando l'art. 33 come fu da noi modificato, si avranno due vantaggi: si sostituisce un provvedimento temporaneo all'inversione definitiva e si eliminano i due capoversi sopraccennati, che sopprimerebbero del tutto gli istituti dotazionali.

A queste ragioni, aggiungo un ultimo argomento che mi pare decisivo. Si sarebbe certamente fatto meglio provvedendo agli orfani con altri mezzi, senza por mano sul patrimonio della beneficenza.

Pur troppo questa malsana tendenza ha non pochi seguaci. Sempreché si verifica un pubblico disastro, vengono fuori i filantropi di occasione, a' quali giova mostrarsi generosi facendo la carità coi denari degli altri, e specialmente coi denari dei poveri. Questa tendenza la troviamo nel basso e talvolta giunge ad infiltrarsi nelle sfere superiori.

Se vi stanno a cuore gli istituti dotali, bisogna porvi riparo.

L'art. 33 che assegna agli orfani i redditi dotali per venti anni costituisce ai miei occhi un premio di assicurazione, perchè durante questi venti anni nessuno oserà toccare quei redditi e molto meno confiscarne il capitale come si tentò di fare con questa legge.

Perchè non vi paiano esagerate le mie parole, ricorderò due esempi.

Fra i redditi che si devolvono alla beneficenza oltre i redditi dotali, vi sono i fondi gestiti da amministrazioni pubbliche di beneficenza, ai quali ancora non siasi data definitiva destinazione ne' modi di legge; per essi non manca l'ente, né la destinazione del reddito. Il decreto del 1915 si contentava di devolvere a pro degli orfani il reddito, ma rispettava il capitale ammontante a 2,303,414,68. La Camera decretò addirittura l'apprensione del capitale.

Si operava così una trasformazione in blocco di enti, cui non manca la giuridica esistenza, ma l'effettivo funzionamento che può dipendere da cause svariate, quali la rovina dell'edificio destinato a ricovero, dissesti patrimoniali, ecc.

Col nostro emendamento siamo ritornati al decreto luogotenenziale, che attribuiva i redditi rispettando il capitale.

Finchè perdurano queste tendenze, è bene che quanti non hanno votato né l'abolizione dei

redditi dotati nè fatto plauso al decreto del 1915, votino l'art. 33.

Accociamoci alla necessità delle cose. Se non è possibile avere l'ottimo che desidera l'onorevole Ferraris, contentiamoci del meno peggio e salviamo la legge. (*Approvazioni*).

Al collega Placido dirò che la sua proposta nuova, come sempre, da un lodevole sentimento: ma non è accettabile perchè non si possono accordare ai soli Istituti, a cui egli accenna, i fondi destinati con forma generica alla infanzia.

Gli Istituti che si occupano dell'infanzia seguiranno a fruire de' sussidi de' quali godono presentemente finchè quei fondi durano.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Mi è sembrato più che opportuno, doveroso verso il Senato chiedere la parola per assicurare i miei onorevoli colleghi dell'assemblea della loro pienissima libertà rispetto al voto da dare sulla destinazione dei redditi dei beni dotati e anche per rivendicare la libertà mia. Perchè voi ben sapete, onorevoli colleghi, che il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 porta pure la firma mia; ma io non mi sento obbligato da quella firma a dare il mio voto alla nuova destinazione dei redditi dotati, nè a conservarla per tempo indeterminato a favore della infanzia abbandonata. Il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 fu emesso in base alla legge del 22 maggio 1915, la quale dava piena facoltà al Governo di provvedere rispetto alle necessità della guerra, ma soltanto per il tempo della guerra, con mezzi appropriati, o indispensabili a quel tempo, per la durata di quel periodo, e di quelle necessità di guerra: onde non ha mai avuto quel decreto alcuna intenzione nè potestà d'invertire stabilmente la destinazione delle opere di beneficenza dotati, di modificarne la essenza e la finalità. Quindi mi permetta l'onorevole relatore di dissentire radicalmente dall'affermazione sua, in quanto che in oggi non sussiste che i redditi delle opere dotati siano già vincolati definitivamente all'infanzia abbandonata. Bisognerebbe che fosse intervenuta una legge per fare tale inversione: oggi tale legge non c'è. Siamo perciò tutti liberi, me compreso, di non ritenere vincolata all'infanzia abbandonata la destinazione delle rendite dotazionali oltre il pe-

riodo della guerra; in quanto quel decreto del giugno 1915 non è stato revocato nè modificato.

Rispetto alla libertà mia, io mi permetto di dire che, astrazione fatta da qualunque questione di principio, da qualunque tendenza di spirito o teorica, la condizione di fatto, di ambiente, di tempo, in cui noi discutiamo oggi questa questione, è molto diversa da quella condizione che poteva presentarsi nel giugno 1915. Allora premevano le prime necessità dell'inizio della guerra, ora si deve provvedere, nelle forme solenni della nostra legislazione, agli orfani della guerra.

Qualunque fosse stato il provvedimento preso dinanzi alle necessità del momento di allora, le condizioni dell'oggi sono talmente mutate che ognuno ha la piena libertà dell'attuale apprezzamento proprio. Incominciamo dal dire: allora nessuna dichiarazione di principio esisteva da parte del Governo che riconoscesse l'obbligo dello Stato di provvedere agli orfani della guerra, come un debito diretto del paese, allo stesso modo come si provvede alla pensione alle vedove ed agli orfani, agli invalidi della guerra. La situazione è completamente diversa da allora; noi oggi leggeremmo in condizioni diverse rispetto all'oggetto, diversissime rispetto all'ente Stato. E se oggi è da noi riconosciuto l'obbligo fondamentale dello Stato di provvedere all'avvenire degli orfani di guerra, non è più logico, permettetemi che lo dica, che per adempiere a quel compito si vada raccogliendo qua e là qualche contributo da enti minori, distraendone i redditi dalle loro finalità riconosciute dalle leggi. Oggi per me questo contributo non ha più altro valore che di uno dei soliti espedienti del tesoro che per risparmiare due milioni ferisce un principio nell'atto che lo si proclama. Ma che cosa sono due milioni in cospetto dell'obbligo che si riconosce verso gli orfani della guerra? E perchè precisare un limite preventivo? È precisato forse per le pensioni? E qui mi scusi anche il senatore Carlo Ferraris: è possibile che provvediamo efficacemente, aggiungendo allo stanziamento in bilancio due milioni? Saranno tre, saranno quattro, o cinque, o più: sarà quel che occorrerà e che corrisponderà all'impegno massimo dal Governo riconosciuto allo Stato. Ed allora perchè turbiamo altre istituzioni, perchè andiamo in giro a rac-

cogliere, a chiedere il contributo degli enti infinitamente minori? Perciò, vi dico francamente, mi sento liberissimo di giudicare oggi come fosse la prima volta che il tema viene sul tappeto, perchè sotto questa forma, e con questa fisionomia è la prima volta che esso si presenta, e vi si deve provvedere secondo la sua indole e la sua estensione possono richiedere.

Anch'io accetterei per il minor male il vincolo temporaneo delle rendite detali, lasciando cioè quegli altri lontani successori nostri decidano poi sulla trasformazione di tali enti; ma in una questione di questo genere non posso che essere radicale: si è dichiarato l'obbligo dello Stato, deve essere lo Stato che paghi.

Intanto da quel che ho detto io spero che conveniate tutti che è escluso oggi come oggi un vincolo di quelle rendite già stabilito a beneficio di qualsiasi altra beneficenza.

E in merito io mi associo a preferenza alla tesi sostenuta dall'on Polacco, che, essendo la più larga, le comprende tutte; e ritengo che nell'altro ramo del Parlamento la evidenza di queste ragioni l'indurrà alla stessa conclusione nostra riservando piena libertà ad ognuno per le proprie convinzioni o tendenze teoretiche, rispetto alle future destinazioni di redditi ad opere di altra natura.

Se questo non accadesse, vedremo che cosa nascerà: lo vedremo e decideremo allora.

È per queste considerazioni che io sento di dare oggi il mio voto secondo la mia coscienza senza altre preoccupazioni.

Dopo che sarà risolta questa che è la questione fondamentale, io mi riservo di fare qualche osservazione se eventualmente fosse ancora necessaria, sulla diversa dicitura degli altri paragrafi di questo art. 33.

ORLANDO, *ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro dell'Interno*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Placido, io, per conto mio, non avrei ragioni pregiudiziali per non accoglierlo, e me ne rimetto al Senato.

E vengo quindi alla grossa questione.

Collega ed estimatore, non da ora, dell'onorevole Cavasola, io ho il dovere di lealtà di confermare (se pur ce ne sia di bisogno) la esat-

tezza di quanto egli ha affermato: nel senso, cioè, che l'aver egli apposta la firma come ministro proponente al decreto luogotenenziale del giugno 1915, non lo pregiudica nel voto di oggi; perchè se quel decreto luogotenenziale invertiva i redditi totali a beneficio dell'infanzia in un momento in cui bisognava provvedere ai figli dei soldati richiamati, ciò faceva in virtù dei pieni poteri di guerra conferiti al Governo, sebbene il decreto stesso non contenga la disposizione, che limita la sua efficacia solamente al tempo di guerra.

Ci sono stati, a dir vero, criteri alquanto diversi nella formazione di questi decreti: alcuni di essi portano la clausola dichiarativa che il decreto ha vigore per il tempo della guerra, altri no, e questo stesso decreto del giugno 1915 tale clausola non contiene; essi che chi lo legge, può credere che abbia portata definitiva. Ma poichè fu emesso in virtù dei poteri, che cessano col cessar della guerra, l'efficacia sua, come quella di tutti gli altri decreti consimili, a meno che non sia espressamente detto che si estenda anche al di là del periodo della guerra, cessa essa pure col cessar della guerra.

Ciò detto, io ripeto e riconfermo (rendendo così doveroso omaggio all'autorità veramente grande, che esercita sull'animo mio il pensiero di un uomo come Giannetto Cavasola) che egli è perfettamente libero, indubbiamente libero di votare contro la nuova disposizione, che qui ora si propone. Ma, per altro, dal fatto stesso che egli prestò il suo autorevolissimo consenso al decreto del giugno 1915, io posso trarre quest'altra conseguenza (all'infuori di ogni questione della di lui personale coerenza, che rimane e deve rimanere fuori di ogni discussione): che il rispetto all'intangibilità di questi cospiti non fu neanche per lui così assoluto da impedirgli che fossero invertiti per un tempo determinato. Quindi fra me e lui, fra quello che io vorrei fosse il voto della maggioranza del Senato e il pensiero dall'onorevole Cavasola espresso, vi è un punto in cui bisogna soffermarsi. Neanche noi proponiamo l'inversione assoluta e definitiva: noi pure proponiamo soltanto l'inversione temporanea: la differenza non sta che nella durata.

L'onorevole Cavasola consentiva per la durata di due anni; noi andiamo più in là, fino a venti e forse più anni; per cui se la diffe-

renza di tempo giustifica la differenza di opinione, tuttavia io posso trarre un certo conforto alla mia tesi anche dall'assenso, sia pure limitato e parziale, del senatore Cavasola. Ciò posto, io cercherò anzi tutto di frenare l'impulso della mia natura polemica per non lasciarmi trascinare nel pieno della mischia, come il discorso dell'onorevole Polacco mi indurrebbe a fare. Temperamento polemico qual io sono (ed è una debolezza che confesso, e quindi mi sarà per metà perdonata), sono spesso indotto a trovarmi dell'opinione contraria di colui che ha parlato; e quindi, pur avendo confessato una certa perplessità, che il tema ponderoso anche in me determina, e pur forse essendo disposto a fare un discorso per il mantenimento delle doti contro chi sostenesse in maniera assoluta e dogmatica ch'esse non rispondono più al sistema dei tempi odierni, tuttavia le osservazioni troppo rociute dell'onorevole Polacco mi indurrebbero in senso opposto ad eguale reazione.

Ma questa volta sono, invece, disposto ad esercitare su di me il più rigoroso controllo e non mi lascerò trasportare alla polemica per amor di polemica, perchè giova che il Senato non abbia la sensazione di essere chiamato oggi a dirimere l'antica vessata questione: se le doti siano una forma di beneficenza conforme o difforme o contraria addirittura ai tempi odierni, perchè anche quest'ultima opinione, e cioè che esse sieno addirittura da preservare, è pure autorevolmente rappresentata.

E, invero, ho letto uno scrittore credente che vedeva in questa forma di beneficenza qualche cosa che offendeva Dio, argomentando così: il matrimonio è un sacramento, tocca la coscienza, ed ogni intervento che seduca l'uomo a compiere questo atto per altra ragione che non venga dalla sua spontanea determinazione, è offesa verso Dio.

Come si vede, c'è molto da dire su questo argomento. Invece, io vorrei determinare nel Senato la sensazione che qui si tratta di una via conciliativa, di un mezzo termine.

Non si condanna, non si recide l'istituto; e vorrei pur dimostrare (è spero di dimostrare) che in questa soluzione media conciliativa, la quale non intende pregiudicare il principio, io ho il conforto di un esplicito, preciso, non equivoco voto del Senato del Regno. Il quale è ben

vero padronissimo di pensare in questa occasione diversamente, perchè le assemblee, mutando la loro composizione, non sono come gl'individui obbligate alla coerenza; ma nondimeno è tutt'altro che inopportuno il ricordare come il Senato del Regno abbia già votato in argomento qualche cosa che ha carattere conciliativo tra l'abolizione ed il mantenimento dell'istituto dotale.

Ma a questo punto debbo una risposta all'onorevole Polacco per quanto riguarda l'argomento, ch'egli ha voluto trarre dalla statistica dei lasciti di beneficenza avvenuti nel quadriennio 1908-11. Egli ha citato questa statistica per dedurne che la spinta dei benefattori verso questa forma di beneficenza non si è esaurita, ma che anzi rimane viva; e accortamente l'onorevole Polacco ha citato la cifra assoluta, la quale può impressionare. Ma, ove codesta cifra si consideri con criteri relativi, da questo accento statistico risulterà vieppiù confortata l'opinione di chi crede che sia questa una delle forme di beneficenza che tramonta anziché una forma di beneficenza che viva ancora di una vita rigogliosa.

Egli ha detto che, nel quadriennio suddetto, lire 831,000 di capitale furono destinate a questi istituti; ed è vero. Ma si consideri la cifra relativamente: nel quadriennio stesso la cifra complessiva di lasciti di beneficenza ascende a 103 milioni, quindi relativamente la beneficenza dotale, in rapporto alla complessa beneficenza attuale, sta nella proporzione di meno di un centesimo; bisogna ricorrere ai millesimi per metterla in proporzione.

POLACCO. Ce ne sono di quelle che stanno al di sotto.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Ce ne saranno, è vero ed è naturale; ma resta pur fermo che nella spinta odierna verso la beneficenza questa forma ormai è tra le più trascurate, se per portarla alla proporzione della cifra globale bisogna ricorrere ai millesimi, onorevole Polacco. Ed, invece, la cifra complessiva della beneficenza destinata all'infanzia, della quale appunto oggi si tratta, è rappresentata da una cifra globale di ben 21,500,000 lire, venendo seconda dopo la beneficenza di carattere ospitaliero, che ammonta ad una complessiva di lire 29,600,000.

Ma, dicevo, qui non si tratta di pronunciarsi

definitivamente per l'esecuzione più o meno sommaria di questa disposizione: si tratta di un temperamento, e il Senato può essere ben lieto che alla ricerca di tale temperamento sia stata rivolta tutta l'opera del suo Ufficio centrale. Noi, quindi, discutiamo sull'articolo 33, il quale è appunto il risultato di quel largo spirito conciliativo, che in questa occasione l'Ufficio centrale ha dimostrato: esso, infatti, ha temperato molto, anzi ha addirittura trasformato l'articolo 33, qual era stato approvato dalla Camera; di guisa che mentre la Camera aboliva definitivamente questa forma di beneficenza, la disposizione senatoria la lascia, invece, sussistere. E ciò non solo per quello che ha già detto l'on. relatore. La Camera invertiva i capitali, la disposizione senatoria parla di redditi; la Camera ordinava il concentrazione, l'Ufficio vostro lo elimina; la Camera poi disponeva sin da ora che, cessata questa destinazione, si devolvessero quei fondi a favore dell'infanzia abbandonata ed il vostro Ufficio ha radiato questa disposizione. Ma non basta: vi è un'altra modificazione introdotta dalla vostra Commissione e che forse, per mera dimenticanza, è sfuggita all'on. relatore: cioè a dire, la disposizione, che si è chiamati ad approvare, dice così: «quando lo scopo della assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o *parzialmente*, i redditi ritorneranno alla loro prima destinazione». Dunque, non è esatto il dire, on. Ferraris e on. Polacco, che noi sospendiamo per venti anni l'uso e gli effetti di questo beneficio e che fra venti anni lo avremo fatto inaridire, come s'infradisce un organo che non funziona. No: perchè la disposizione dice che a mano a mano che il bisogno andrà cessando, questi fondi ritorneranno alla loro destinazione. Ed io prendo impegno dinanzi al Senato (e rimane consacrato negli atti del Senato stesso) prendo impegno — dico — che, nel regolamento di esecuzione di questa legge, sia disciplinato questo ritorno parziale a mano a mano che il bisogno verrà meno. Si potrà ricorrere al criterio proporzionale degli orfani che cesseranno di essere minorenni: ed allora non è più esatto il dire che si rinvia indistintamente a venti anni il ritorno dei redditi alle istituzioni dotazionali: no, esso potrà cominciare fra quattro o cinque anni, e tutto a poco tornerà nelle condizioni di prima. (Bismissione).

Poco fa io dicevo che siamo di fronte ad una proposta media, conciliativa; ed aggiungevo di aver per me l'alto conforto di un voto del Senato. Questo voto avvenne quando nel 1907 (non siamo, adunque, niente affatto in un periodo preistorico, per quanto accelerato sia il ritmo della vita contemporanea) fu presentato per la prima volta direttamente al Senato il progetto di legge per l'assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata: non a torto, dunque, il vostro relatore vi diceva che questa minaccia contro le istituzioni dotazionali non è affatto la prima volta che si presenta.

Forse, si giova meglio all'istituto dotaziale con questa disciplina che ora gli si dà anziché col lasciarlo preda alle cupidigie, siano pur nobili e generose, dei filantropi, di cui vi ha parlato l'onorevole relatore; i quali molte volte sono indotti a fare la beneficenza con la tasca altrui.

La formula ministeriale di quel progetto diceva all'art. 19 che il comune potrà rivalersi per la spesa dell'infanzia abbandonata, chiamando a concorrere proporzionalmente e, occorrendo, fino al completo esaurimento del loro reddito, le istituzioni dotali. Quella disposizione invertiva le Opere dotali in parte, proporzionalmente, ma definitivamente però: quindi, direi che la disposizione odierna è meno grave di quella, perchè inverte in parte, ma non definitivamente, con un termine di tempo. Quella disposizione fu sottoposta all'esame di una vostra Commissione, relatore l'onor. Guala, che fa parte oggi della Commissione senatoriale; e l'Ufficio centrale del Senato, in quella occasione, si mostrò più coraggioso del Governo, perchè mentre la proposta governativa era per un contributo proporzionale, la proposta della Commissione era invece per la inversione definitiva.

Si svolse qui un'ampia discussione, oratori parlarono nell'un senso e nell'altro, il Senato non accolse la soluzione più radicale proposta dalla sua Commissione, ma approvò la disposizione ministeriale, consentendo così che le istituzioni dotali fossero chiamate, sia pure parzialmente, a concorrere alla protezione dell'infanzia abbandonata. Il progetto non fu poi approvato dalla Camera; il Senato, però, diede quel voto. Ora io non domando altro oggi se non che questo voto sia ripetuto.

Non mi pare decisiva la ritorsione fattami da taluni onorevoli preopinanti, o dall'onorevole Ferraris particolarmente: e cioè, di una certa tal quale contraddizione, in cui si porrebbe l'oratore del Governo, quando ieri dichiarava che l'assistenza degli orfani è un dovere dello Stato, e oggi vi domanda che la beneficenza vi concorra con questi fondi. Non è un'accusa che mi pare fondata. Dissi che lo Stato sente questo dovere; e lo Stato lo adempirà. Ma nell'ordine dei contributi finanziari, onorevoli signori del Senato, vi è un *chiaro*. Senza dubbio, il denaro, che occorre necessariamente agli orfani, sarà dato; ma perchè dobbiamo fermarci alla ipotesi del necessario, dell'assolutamente indispensabile? Nel campo del desiderabile, nel campo del meglio non vi sono limiti, onorevole Ferraris. Se lo Stato avesse (come l'onorevole Rolandi Ricci mi proponeva ieri), un conto aperto a favore degli orfani, sarebbe pur sempre utile che questi due milioni fossero destinati a loro, anziché ad altri.

Non voglio dir parola che possa suonare men che rispettosa verso gli onorevoli senatori, che la pensano diversamente; ma debbo pur dire che qualora il voto odierno del Senato dovesse uniformarsi alla loro opinione, l'effetto sarebbe questo: che due milioni vengon sottratti, vengon negati agli orfani della guerra. Or nessuno, certamente, può avere questo pensiero.

Alla grande opera di gratitudine che lo Stato deve ai suoi figli caduti, debbono concorrere tutti. Vi concorre innanzi tutti e soprattutto lo Stato. Ma che cosa è lo Stato se non il popolo intero, vivo, concreto, reale? Lo Stato non è soltanto l'organismo dei poteri pubblici, ma sono pure i cittadini, tutti i cittadini, senza distinzione. E la nobile e cospicua profferta degli industriali, cui ieri il Senato meritamente applaudi, si somma con l'obolo del povero, generosamente, amorevolmente dato all'orfano, poichè in questa grande e doverosa opera di bene il sentimento del popolo è uguale a quello del ricco e fervida è e dev'essere la gara fra tutte le classi. I denari sono venuti e verranno dai vivi, ma venga pure il contributo dei morti. Chiamiamo anche loro a contribuire a questa opera santa di gratitudine della patria.

Ippolito Taine, autore che nessuno qualificherebbe di novatore, il ricostruttore dell'*Ancien Régime* (non dirò il magnificatore, perchè

egli ne vedeva i difetti, ma bensì il difensore contro gli eccessi degli accusatori) scriveva queste magnifiche parole:

« I morti hanno dei diritti nella società come i vivi, dappoichè questa società di cui godono i vivi sono i morti che l'hanno fatta, e noi riceviamo la loro eredità a condizione di eseguire il loro testamento. Senza dubbio quando questo testamento è troppo antico, bisogna interpretarlo largamente, supplire a previsioni troppo corte. Una fondazione non si perpetua che trasformandola ».

Io credo che se il Senato volesse interpretare il pensiero di quei morti, che queste forme di beneficenza preferirono, e potesse domandar loro: « volete che temporaneamente, finchè questi orfani possano acquistare la pienezza della loro individualità giuridica e sociale, si contribuisca alla loro educazione o al loro mantenimento anche coi vostri patrimoni? », io credo che quei morti risponderebbero di sì, con tutto l'orgoglio e con tutto l'amore del loro animo. (*Approvazioni vicissime, applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo articolo.

Metteremo ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Carlo Ferraris.

Egli propone la seguente formula dell'articolo 33:

« È abrogata la prima parte del comma 1° dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

« Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto dei fondi, di cui nella seconda parte del comma 1° e nel comma 2° dell'articolo 1 del predetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Resta fermo però l'obbligo... », il resto come nell'articolo, ma sopprimendo il quinto comma.

CAVASOLA. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. La prima parte che si proporrebbe di votare, a che si riferisce? All'abrogazione di un decreto non mai convertito in legge. Voteremmo su una materia che non è in discussione; si voterebbe per l'abrogazione dell'assegnazione temporanea dei redditi all'infanzia abbandonata. E da quando? Come c'entra



questo cogli orfani della guerra? Non possiamo prendere un emendamento e spezzettarlo senza esaminare che cosa ne risulti.

Mi permetto di sottoporre questa osservazione alla Commissione, al proponente, al ministro, alla presidenza: voteremo una cosa estranea alla legge degli orfani.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. L'onorevole Ferraris può proporre al Senato quel che crede; e quindi egli propone l'abrogazione di questo decreto, ed è nel suo diritto. Siccome, però, potrebbe avvenire che chi approva la seconda parte dell'emendamento Ferraris, non approvi, invece, la prima, come il senatore Cavasola, così credo si debba votare per divisione, prima la prima parte, poi la seconda.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Non ho difficoltà di ritirare la prima parte del mio emendamento, perché con essa non facevo che consacrare il principio che non avvenga la devoluzione del reddito delle istituzioni dotate allo scopo di protezione ed assistenza degli orfani di guerra; nonostante questo ritiro, rimarrà invariato il principio che non si farà tale devoluzione, se si approva il resto dell'emendamento.

La seconda parte dell'emendamento si riferisce agli altri cespiti, cioè alle doti decadute e ai redditi di istituzioni di beneficenza che non hanno speciale destinazione, e consento che questi si devolvano alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra; mantengo quindi questa seconda parte.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Carlo Ferraris ritirato la prima parte del suo emendamento, pongo ai voti la seconda parte che dice così:

« Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto dei fondi, di cui nella seconda parte del comma 1° e nel comma 2° dell'articolo 1° del predetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra ».

Questo emendamento non è accettato né dal Governo né dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'onorevole Placido mantiene il suo emendamento?

PLACIDO. Dopo le osservazioni del ministro e del relatore dichiaro, di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Essendo stata respinta la modificazione proposta dall'onorevole Ferraris Carlo alla prima parte dell'art. 33, pongo ai voti la prima parte concordata tra l'onorevole ministro e la Commissione, della quale do lettura:

#### Art. 33.

Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Però rimane fermo l'obbligo di provvedere coi redditi e coi fondi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo la seconda parte dell'istesso articolo che pongo pure ai voti:

La destinazione del reddito e dei fondi, di cui sopra, andrà a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli tra gli orfani stessi che appartengono al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termini dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

I prefetti accerteranno le somme dovute per i ritirati suddetti e disporranno che da parte delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella Cassa del Comitato provinciale.

La riscossione sarà fatta, ove occorra, mediante ruoli da esigersi dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotate ritornerà alla loro prima destinazione.

Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 12, n. 4, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento, e per i provvedimenti già eseguiti in base al decreto luogotenenziale sopracitato dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 33.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Nella precedente seduta, come il Senato rammenta, fu votato l'art. 31 con riserva dell'ultima parte e cioè « è iscritta la somma di un altro milione » in attesa dell'approvazione o meno della proposta del senatore Ferraris all'art. 33.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. La mia riserva non ha più valore dal momento che è stato respinto il mio emendamento, e quindi si è stabilito che sono devoluti sul reddito delle istituzioni dotati due milioni alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra: così l'art. 31 resta come fu proposto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti le parole dell'art. 31 non votate ieri: « è iscritta la somma di un altro milione ».

Chi le approva si alzi.

(Approvato).

Resta così approvato l'intero comma *a*) dell'art. 31.

PRESIDENTE. Veniamo all'art. 34.

Lo rileggo così come è proposto d'accordo fra la Commissione ed il ministro:

#### Art. 34.

Le Congregazioni di carità delle città con una popolazione superiore a 200 mila abitanti, le quali, per effetto della presente legge o per altra causa, possono dedicare il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 1, comma 1° e 2°, del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, saranno dai Comitati provinciali autorizzate alla erogazione diretta di tale reddito per la creazione di nuovi istituti, o per l'integrazione di istituti già esistenti, o negli altri modi determinati dagli arti-

coli 13 e 30 della presente legge a favore degli orfani della provincia.

Contro il provvedimento dei Comitati provinciali è data facoltà di ricorso al Consiglio centrale.

Su questo articolo vi è un emendamento del senatore Polacco così concepito:

« Le Congregazioni di carità, le quali, ecc. (soppresse le parole « delle città con una popolazione superiore a 200 mila abitanti »).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non impiegherò molte parole per isvolgere il mio emendamento.

Può darsi il caso che vi sia un comune che non abbia 200,000 abitanti, che magari arrivi a 199 mila, e che pur si trovi nelle condizioni stabilite da questo articolo. Perché lo si deve escludere aprioristicamente?

Il criterio, mi pare, ha da essere unicamente quello dell'entità patrimoniale di cui la congregazione può disporre.

Mi permetto quindi di raccomandare il mio emendamento alla Commissione ed all'onorevole ministro perchè si tratta di un caso possibile e che non conviene trascurare.

CHIMIRRI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione prega l'on. Polacco di non insistere.

Sono disposizioni di dettaglio che non possono essere variate senza un attento esame, accettando emendamenti fatti in fretta.

Il limite della popolazione vi è posto per la ragione che non è facile a città poco popolosa disporre di milioni a favore della beneficenza.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Per deferenza all'onor. Chimirri ritiro la mia proposta; ma mi permetto di fare osservare che questo emendamento non era venuto all'ultima ora, ma è stato presentato alla Presidenza e stampato già da tre giorni.

PRESIDENTE. Avendo l'onor. Polacco, ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 34, nel testo che ho letto. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 35.

Art. 35.

All'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono aggiunti i seguenti capoversi:

Le rendite delle fondazioni private, di cui alla lettera *b*, che siano rivolte a fini elemosinieri generici, non saranno più erogate a tali scopi appena vengano a mancare i parenti, fino al decimo grado inclusivo, del fondatore e delle persone da lui chiamate per la prima volta, e saranno invece destinate, nelle provincie della Sicilia, a favore degli istituti indicati nel primo comma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 435 e, nelle altre provincie del Regno, a favore dell'assistenza degli orfani della guerra e versare alla cassa del Comitato provinciale, purchè il fondatore stesso non abbia previsto una diversa destinazione. Al medesimo scopo, e salvo disposizione contraria del fondatore, sono destinate anche le rendite delle stesse fondazioni non erogate in ciascun anno per mancanza di persone che abbiano i requisiti prescritti dalle tavole di fondazione.

Il provvedimento relativo è emesso dal prefetto, sentita la Commissione provinciale di beneficenza.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria come è disposto nei due ultimi capoversi dell'articolo 33.

Rimangono fermi gli eventuali diritti quesiti a favore dei parenti, tuttora in vita, del fondatore, o delle persone da lui chiamate per la prima volta.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito stesso sarà trasformato a favore della infanzia abbandonata colle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Dell'articolo 35 io proporrei al Senato la soppressione. L'articolo, come fu approvato dalla Camera, comprendeva l'inversione a favore degli orfani delle doti familiari, delle doti a favore di discendenti dell'istitutore, e vi si aggiungeva, perchè la disposizione fosse più larga, anche

l'ipotesi di fini elemosinieri generici vincolati a persona di una famiglia determinata.

La Commissione non ha creduto di accogliere la proposta per ciò che riguardava le doti; ha lasciato, però, le istituzioni generiche. Ora, da informazioni da me assunte presso l'Amministrazione civile, risulterebbe che di queste istituzioni non ci sia quasi traccia.

La disposizione aveva ragion di essere quando c'era l'inversione delle doti familiari, che costituivano un cespite importante; ma avendola la Commissione soppressa ed io, sempre per spirito conciliativo, avendo aderito al desiderio della Commissione, crederei opportuno per evidenti ragioni di eutimìa di sopprimere addirittura l'articolo, perchè non si comprenderebbe che si inverta ciò che ha scopo elemosiniero, e non ciò che ha scopo dotalizio.

Io credo — ripeto — soluzione più semplice il sopprimere addirittura l'articolo.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione consente di buon grado. Eliminata la soppressione delle doti di famiglia, quanto rimane nell'articolo 35 è per sé povera cosa e non giustificherebbe la deroga all'articolo 902 del Codice civile.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo dunque sono d'accordo nel volere la soppressione dell'art. 35.

Io però, secondo il regolamento, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ne è dunque consentita la soppressione.

#### Presentazione di disegni di legge.

MORRONE, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 713 riguardante la vigi-

lanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 475, che sospende fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi.

Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 483, 27 aprile 1915, n. 535 e 18 maggio 1915, n. 668, relativi alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e dalle dispense delle chiamate per i militari in congedo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

MEDA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Soppressione delle Direzioni compartimentali del catasto.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, riguardante provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma di regolamento.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ritorniamo ora al disegno di legge sulla « protezione ed assistenza degli orfani della guerra ».

Do lettura dell'

Art. 36.

Sono devoluti al fondo a favore degli orfani della guerra indicato all'articolo 31 i proventi

di qualsiasi pubblicità che, sotto qualunque forma, si trovi già istituita o possa istituirsi dalle singole Amministrazioni governative in locali di loro pertinenza o su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni medesime. Rimangono ferme per l'azienda delle ferrovie dello Stato le disposizioni della legge 19 luglio 1913, n. 641 a favore dell'Opera di previdenza per il personale.

(Approvato).

#### CAPO V.

#### Disposizioni generali.

#### Art. 37.

Finchè non sia altrimenti disposto, nelle assunzioni a pubblici impieghi, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

La preferenza e la precedenza indicate nei due primi comma prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

(Approvato).

#### Art. 38.

Con le modalità da stabilirsi con decreto Reale, potranno essere estese a favore degli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche consentite dagli articoli 402 e 409 e seguenti del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261.

(Approvato).

#### Art. 39.

Le donne possono far parte del Consiglio centrale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni di vigilanza comunale e possono essere incaricate delle funzioni ispettive.

(Approvato).

## Art. 40.

I bilanci e i conti dei Comitati provinciali saranno approvati con decreti del ministro dell'interno.

Contro tale decreto è dato appello alla Corte dei conti.

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Ho chiesto la parola non per proporre modificazioni od emendamenti, ma soltanto per domandare uno schiarimento che mi sembra necessario allo scopo di precisare la portata di questo articolo. In esso si parla di appello alla Corte dei conti contro il decreto del ministro dell'interno che approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali. Innanzi tutto osservo che vi è confusione tra bilanci e conti: non si comprende cioè come vi possa essere appello riguardo ai bilanci. Ma, a prescindere da ciò, ricordo che ai termini della legge comunale e provinciale i conti delle provincie sono giudicati in primo grado dalla Corte dei conti ed in grado di appello della Corte stessa a Sezioni unite. I conti dei comuni sono giudicati in primo grado dai Consigli di prefettura, ed in secondo grado dalla Corte dei conti.

Ma per tutti questi enti i conti sono resi dai tesorieri, i quali hanno diritto di gravarsi di quei provvedimenti di primo grado che ritenessero lesivi dei loro interessi. Con l'appello del tesoriere si apre un procedimento contenzioso. Credo che nel concetto dei proponenti questa legge fosse d'istituire qualche cosa di simile. Ma è necessario che ciò sia detto. Io non propongo modificazioni al progetto, ma mi limito a fare questa avvertenza perchè se ne possa tener conto nel regolamento. Già nell'articolo 11 che abbiamo approvato è detto che un regolamento riguarderà appunto l'amministrazione e la contabilità. Per ciò in questo regolamento si dovrà stabilire che il decreto del ministro dell'interno sia notificato giudizialmente, si dovrà prefiggere un termine per l'appello e si dovranno dare quelle altre disposizioni procedurali che si ravviseranno necessarie.

Tralascio poi di dire che sarebbe opportuno aggiungere una parola riguardo alla responsabilità degli amministratori, allo stesso modo

che per gli amministratori comunali e provinciali è detto nella legge comunale e provinciale, e per quelli delle istituzioni pubbliche di beneficenza nella rispettiva legge, distinguendo le due responsabilità, la contabile e la civile.

Ho creduto opportuno fare questo avvertenze, perchè, ripeto, se ne prenda nota, per la compilazione del regolamento.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Nelle cose dette con tanta acutezza dal senatore Tami, a me ha fatto impressione quell'osservazione, per cui per l'alinea dell'articolo, il ricorso o l'appello, che dir si voglia, si estenderebbe anche ai bilanci. Questa sarebbe una forma nuova, anche non rispondente al nostro diritto amministrativo. Quindi, io credo che si potrebbe l'alinea modificare così: « Per quanto riguarda i conti è dato appello alla Corte dei conti contro il decreto del ministro dell'interno, secondo le norme che saranno emanate col regolamento »: così c'è pare il richiamo al regolamento e siccome c'è da toccare anche la responsabilità degli amministratori, è bene che ci sia una qualche delegazione del legislatore.

TAMI. Si potrebbe forse dire: « I conti costitutivi ».

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Accetto.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione consente.

Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro dell'interno propone che il capoverso di questo articolo sia così modificato:

« Per quanto riguarda i conti costitutivi è dato appello alla Corte dei conti contro il decreto del ministro dell'interno, secondo le norme che saranno emanate col regolamento ».

Pongo ai voti questo capoverso dell'art. 40 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 40.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

## Art. 41.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa degli orfani il gratuito patrocinio.

(Approvato).

## Art. 42.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro per effetto della guerra. Il regolamento, di cui all' articolo 45, ne stabilirà le modalità.

La Commissione propone, d'accordo col Governo, la soppressione dell'art. 42, sostituendo invece il comma seguente da aggiungersi all'art. 2:

« c) ai figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per un fatto di guerra o, comunque, per servizio di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 43.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale, della Commissione comunale di vigilanza, d'ispettore, sono gratuite.

Agli ispettori e alle ispettrici verranno rimborsate le spese di viaggio e di dimora.

(Approvato).

## Art. 44.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

## Art. 45.

Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge, è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

i casi nei quali l'assistenza può essere accordata a coloro che in dipendenza della guerra hanno perduta la persona che ne era il necessario e principale sostegno;

le condizioni e le norme per il riconoscimento dei diritti quesiti agli effetti del penultimo comma dell'art. 35;

le norme per il funzionamento del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza;

le norme per il servizio d'ispezione;

gli obblighi per l'ufficiale dello Stato civile per i tutori e per le altre persone di cui all'art. 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonchè di riferire sulla loro educazione, e le penalità in caso d'inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'art. 404 del Codice stesso.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. All'art. 45 bisogna sopprimere il capoverso che comincia con le parole:

« le condizioni e le norme per il riconoscimento dei diritti quesiti, ecc. », perchè questo articolo si collegava con l'art. 35, che ora non c'è più.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone la soppressione del terzo comma di quest'articolo 45; resta per il rimanente l'articolo come è stato letto.

Pongo ai voti il comma di cui il ministro propone la soppressione.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 45 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo proposto dai senatori Tittoni Tommaso, Adeodato Bonasi, Vignoni Giulio, Bettoni, Malaspina, Ulderico Levi, Giunti, Valli e Conti, del quale do lettura:

Articolo aggiuntivo.

Per la protezione ed assistenza degli orfani di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero sarà provveduto da disposizioni del regolamento per deferire a Comitati da costituirsi presso le colonie italiane all'estero le attribuzioni dei Comitati provinciali ed ai Regi consoli quelle dei prefetti.

TITTONI TOMMASO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI. L'articolo di legge che ho l'onore di proporre, a nome di alcuni colleghi, non ha bisogno di molte spiegazioni; esso tende a rimediare ad una dimenticanza per quanto riguarda la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra residenti all'estero.

Ora è evidente che per gli orfani di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi attualmente all'estero, non è possibile affidarne la protezione ai Comitati provinciali, anche quando si volesse riconoscere la competenza della provincia d'origine della loro famiglia. Vi è la materiale impossibilità che un Comitato provinciale vigili dall'Italia orfani che si trovano agli Stati Uniti o nella Repubblica Argentina.

È necessario pertanto che all'azione dei Comitati provinciali sia sostituita quella degli altri enti da costituirsi sul luogo stesso con elementi adatti e che all'opera dei prefetti sia sostituita quella dei Regi consoli.

È superfluo aggiungere che sarà opportuno valersi degli orfanotrofi italiani presso quelle delle nostre colonie che hanno di tali benefici istituti, quale ad esempio la colonia italiana di Parigi.

È evidente che il Comitato coloniale non si potrà costituire come quello provinciale, poichè nelle nostre colonie all'estero non vi sono i funzionari che il disegno di legge chiama a far parte del Comitato provinciale: dovrà essere costituito diversamente e di ciò dovrà occuparsi il regolamento.

Già in Italia, sotto gli auspici dell'Istituto coloniale italiano, si è costituita un'associa-

zione per coadiuvare e integrare l'opera del Governo. Essa deve essere compresa tra quelle menzionate nell'art. 10, il quale prevede che altre associazioni possano costituirsi, purchè riconosciute dal Governo.

Nel nuovo ente il Governo troverà premurosa e patriottica collaborazione.

Per l'economia della legge poi parmi opportuno che questo articolo aggiuntivo prenda il n. 45, e l'art. 45 che abbiamo votato divenga art. 46.

Non ho altro da aggiungere. L'articolo aggiuntivo è abbastanza chiaro per sé stesso. (Approvazioni).

ORLANDO, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, ministro dell'interno. Il Governo accetta con plauso la proposta dell'onorevole Tittoni, che colma veramente una lacuna della presente legge. Gli orfani di coloro che hanno abbandonato le loro famiglie all'estero, ci devono essere ancora più sacri, perchè il sacrificio dei loro padri fu duplice: diedero la loro vita alla patria e lasciarono la loro famiglia in terra straniera. La nazione deve pensare anche ad essi.

Quindi, ripeto, con pieno, fervido consenso, aderisco all'emendamento dell'onorevole Tittoni. (Approvazioni).

Credo che il posto sistematico sia il n. 45, e che debba precedere l'articolo finale. Ciò si può fare in sede di coordinamento.

CHIMIRRI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, relatore. La Commissione applaude anch'essa alla proposta dell'on. Tittoni ed esprime la sua ammirazione per quei nostri concittadini che, lasciando al di là dell'oceano la famiglia e la cura dei loro interessi, sono accorsi all'invito della patria per difenderla con le armi. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Tittoni e da altri colleghi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domando alla Commissione quando potrà riferire sul coordinamento della legge.

CHIMIRRI, relatore. La Commissione è pronta a riferire per sabato in principio di seduta.

PRESIDENTE. Allora il coordinamento sarà fatto nella seduta di sabato.

Avverto che domani vi sarà riunione degli Uffici alle ore 16 per l'esame di alcuni disegni di legge.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di sabato alle ore 15:

1° Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Protezione ed assistenza degli orfani della guerra. (N. 318).

2° Votazione per la nomina di due membri della Commissione di finanze.

3° Interpellanza del senatore Leonardi Cattolica ai ministri della pubblica istruzione e della marina per sapere quali provvedimenti intendano adottare per il riordinamento delle scuole nautiche.

4. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (N. 318 - *Seguito*);

Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra (N. 324);

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili (N. 295);

Conversione in legge dei Regi decreti: N. 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri

P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'articolo 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa inleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234);

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva (N. 102);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (N. 303).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale, in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti. (N. 322).

Conversione in legge del Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio 1914, n. 742. (N. 328).

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftifiche nell'esercito e nell'armata. (N. 325).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 22 marzo 1917 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.